

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 03-03-2010

REGIONE ABRUZZO

**Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.11.2006, n. 34 e s.m.i.,
recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione
dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 15
del 10 marzo 2010**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 34/2006)

1. L'art. 2 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34, recante "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso".

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 3 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.

2. Il tesserino può essere di:

a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;

c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3 bis;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

d) fotocopia del documento di identità.

4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).

5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;

b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

- c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;
- d) certificato di residenza.

6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3 bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'Art. 3 bis, comma 7.

7. Il tesserino deve contenere:

- a) numerazione progressiva;
- b) data di rilascio;
- c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
- d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
- e) spazio per eventuali annotazioni;
- f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.

11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da

un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: “Art. 3, comma 13, L.R. 34/2006” ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell’art. 21, lett. c), punto 1).

ARTICOLO 3

(Inserimento dell’Art. 3 bis nella L.R. n. 34/2006)

1. Dopo l’art. 3 della L.R. n. 34/2006 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 bis

Attestato di idoneità alla raccolta

1. Il candidato, per conseguire l’attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.
2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all’art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio.
4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell’ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente.
5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute.
6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all’art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l’obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell’attestato di aggiornamento.
8. La Giunta Regionale, su proposta dell’Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo

di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.

9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1.

10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare.

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'art. 5 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 5 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta).

2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.

5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9”.

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 6 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 6 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Raccolta per l'integrazione del reddito

1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla

- raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito”.

ARTICOLO 6

(Sostituzione dell'art. 8 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 8 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Permessi temporanei per i non residenti in Regione

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23, comma 2.
2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010 – 2015 in:

- a) € 7 (sette) per un giorno;
- b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
- c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
- d) € 60 (sessanta) per un mese.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'Art. 3”.

ARTICOLO 7

(Sostituzione dell'art. 12 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 12 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Limitazioni temporali

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 13 bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 13 bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale”.

ARTICOLO 8

(Inserimento dell'art. 13 bis alla L.R. n. 34/2006)

1. Dopo l'art. 13 della L.R. n. 34/2006 è inserito il seguente articolo:
"Art. 13 bis

Commissione tecnico-consultiva regionale

1. E' istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:

- a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
- c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
- d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
- e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia;
- f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
- i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;
- l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La Commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
- d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
- e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di

- funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;
- f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;
- g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;
- h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta;
- i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi".

ARTICOLO 9

(Integrazione all'art. 17 della L.R. 34/2006)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 34/2006 dopo le parole "per uso proprio" sono aggiunte le parole "con rilascio di apposito certificato di commestibilità".

ARTICOLO 10

(Sostituzione dell'art. 18 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 18 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Corsi di preparazione micologica

1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 bis, comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici".

ARTICOLO 11

(Sostituzione dell'art. 20 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 20 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali”.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi Enti di gestione”.

ARTICOLO 12

(Sostituzione dell'art. 21 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 21 della L.R. n. 34/2006 e s.m.i. è sostituito dal seguente
“Art. 21
Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:
 - 1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;
 - b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
 - 1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;
 - 2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'art. 2 e art. 6 comma 1;
 - c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
 - 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;
 - 2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10;
 - 3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;
 - 4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;
 - d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
 - 1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;
 - 2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;
 - e) da € 50,00 a € 100,00 per:
 - 1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della

denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.

5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica.

ARTICOLO 13

(Sostituzione dell'art. 24 della L.R. n. 34/2006)

1. L'art. 24 della L.R. n. 34/2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 24

Norme transitorie e finali

1. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011".

ARTICOLO 14

(Centro di Controllo Micologico regionale)

1. All'articolo 15 della L.R. n. 34/06 dopo le parole "L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila" sono aggiunte le parole "Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara".

ARTICOLO 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.